

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

312° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 1° LUGLIO 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	18
7 ^a - Istruzione	»	19
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	20

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori	<i>Pag.</i>	62
--	-------------	----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	65
Mafia	»	69
Infanzia	»	70

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	75
-------------------------------	-------------	----

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 1° LUGLIO 2003

234^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1930) *Disposizioni a tutela degli animali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri

(42) ACCIARINI ed altri. – *Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*

(294) RIPAMONTI. – *Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri*

(302) RIPAMONTI ed altri. – *Divieto di impiego di animali in combattimenti*

(789) PACE ed altri. – *Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali*

(926) CHINCARINI ed altri. – *Divieto di impiego di animali in combattimenti*

(1118) ACCIARINI ed altri. – *Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento degli animali*

(1397) BUCCIERO ed altri. – *Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali*

(1445) BONGIORNO ed altri. – *Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici*

(1541) PERUZZOTTI ed altri. – *Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati*

(1542) CENTARO ed altri. – *Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali*

(1554) SPECCHIA ed altri. – *Nuove norme contro il maltrattamento di animali*

(1783) ZANCAN ed altri. – *Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale*

– e della petizione n. 85 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti presentati al testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo.

Il senatore MARITATI, illustrando l'emendamento 1.0.1, richiama l'attenzione sull'importanza che nel testo unificato sia previsto anche il divieto di utilizzo di pelli e pellicce di cane e gatto, in particolare, per la produzione, detenzione e commercializzazione di capi di abbigliamento ed articoli di pelletteria. Quella offerta dai disegni di legge in titolo – continua il senatore Maritati – è infatti un'occasione importante che deve essere colta per iniziare ad affrontare un tema significativo, rispetto al quale la previsione di sanzioni potrebbe risultare condivisa da molti e non soltanto dagli animalisti, e ciò in quanto l'utilizzo di pelli di cani e gatti non risponde evidentemente ad un costume diffuso in Italia, a differenza di quanto avviene per le pellicce di altri animali.

Il relatore ZANCAN ricorda come in sede di Comitato ristretto si fosse deciso, per un più utile e rapido svolgimento dei lavori, di accantonare il tema evocato dall'emendamento 1.0.1, ritenendo che lo stesso avrebbe potuto costituire oggetto di un specifico e differente disegno di legge.

Il presidente Antonino CARUSO invita a valutare la possibilità di accogliere solo una parte delle proposte contenute nell'emendamento 1.0.1 e precisamente quella in cui si pone il divieto di utilizzo di pelli di cane e gatto per la produzione o il confezionamento di capi di abbigliamento ed articoli di pelletteria. In tal modo si potrebbe, da un lato, venire incontro alle esigenze evocate dal senatore Maritati e, dall'altro, scongiurare quelle prevedibili difficoltà applicative che sarebbero conseguenti alla introduzione degli altri divieti proposti, come ad esempio quello di detenzione o di commercializzazione.

Il senatore CENTARO ritiene non opportuno che l'articolato affronti un tema, quale quello in esame, che si presenta da un lato marginale rispetto all'oggetto dei disegni di legge in titolo e dall'altro ricco di possibili implicazioni che potrebbero trovare in altra sede la considerazione che in ogni caso meritano.

Il senatore MARITATI osserva come la eventuale mancata approvazione dell'emendamento 1.0.1 possa costituire una occasione perduta per dare una risposta seria ad un problema reale.

Il relatore ZANCAN ritiene possa essere utile lanciare comunque un segnale sul tema e invita ad una più approfondita riflessione sulla questione.

In considerazione dell'andamento del dibattito, su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione conviene di accantonare l'esame dell'emendamento 1.0.1.

Il senatore MARITATI ritira l'emendamento 1.0.2 in quanto l'esigenza espressa dalla proposta emendativa è soddisfatta dalla previsione della salvezza delle discipline speciali in tema di allevamento e macellazione di animali, contenuta nell'articolo 2 del testo unificato.

Il senatore ZANCAN illustra l'emendamento 2.1 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come l'espressione «casi previsti» – contenuta nell'emendamento da lui presentato – appaia preferibile rispetto a quella di «attività regolate» proposta nel testo in esame.

Il senatore MARITATI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.3.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 2.2.

Dopo brevi interventi del senatore CENTARO e del relatore ZANCAN, posto ai voti è approvato l'emendamento 2.1.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Posto ai voti è approvato l'articolo 2 come emendato.

Il senatore MARITATI ritira l'emendamento 2.0.1, a seguito di un'ulteriore riflessione sulla problematica ad esso sottesa, ritenendo che la previsione dell'obbligo di denuncia a carico dell'esercente la professione veterinaria potrebbe indurre i responsabili dei fatti che hanno determinato lesioni all'integrità dell'animale a non rivolgersi per nulla al professionista in questione, con la conseguenza che una previsione di questo tipo finirebbe per sortire effetti controproducenti proprio sul piano del rafforzamento della tutela degli animali.

Dopo che il presentatore ha rinunciato ad illustrarlo, con il parere favorevole del RELATORE, è approvato l'emendamento 2.0.2.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 3.1 e 3.2, posto ai voti è approvato l'emendamento 3.1 di contenuto identico all'emendamento 3.2.

Messo in votazione, è accolto l'articolo 3, nel testo modificato.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 4, con il parere contrario del RELATORE, posto ai voti è respinto l'emendamento 4.2

Posto ai voti è approvato l'emendamento 4.1 a firma del relatore.

L'emendamento 4.3 è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Il senatore MARITATI ritira poi l'emendamento 4.4.

Il presidente Antonino CARUSO, in conseguenza dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, è ripresa alle ore 16,20.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente Antonino CARUSO stante l'assenza dei proponenti dichiara decaduto l'emendamento 4.5.

Il Presidente richiama quindi l'attenzione sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 4, da un lato, suggerendo una riscrittura dello stesso che ne semplifichi il tenore letterale e, dall'altro, invitando la Commissione a riflettere sull'opportunità del rinvio agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.

Il senatore BUCCIERO ritiene che la soluzione adottata, con riferimento alle guardie particolari giurate, dal comma 2 dell'articolo 4 del testo in esame sia condivisibile, in quanto tiene conto del fatto che senza l'impiego di queste figure professionali non sarebbe con tutta probabilità possibile rendere effettivamente incisiva l'azione di prevenzione e repressione dei reati introdotti a tutela degli animali.

Nello stesso senso si esprime il relatore ZANCAN il quale presenta poi l'emendamento 4.100, che viene ammesso dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati l'emendamento 4.100 nonché l'articolo 4 come emendato.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 6.1 e, dopo interventi del relatore ZANCAN e del presidente Antonino CARUSO, lo modifica riformulandolo nell'emendamento 6.1 (nuovo testo). Illustra poi l'emendamento 6.2.

Con il parere favorevole del RELATORE sono quindi separatamente posti ai voti ed approvati l'emendamento 6.1 (nuovo testo) e l'emendamento 6.2.

In ordine alla portata del comma 3 dell'articolo 6 si svolge un breve dibattito nel quale prendono successivamente la parola il presidente Antonino CARUSO, i senatori BUCCIERO, CENTARO, MARITATI e il relatore ZANCAN, che presenta l'emendamento 6.100. Dopo che l'emenda-

mento 6.100 è stato ammesso dalla Commissione, lo stesso viene posto ai voti ed approvato.

Posto ai voti è poi approvato l'articolo 6 come emendato.

Stante l'assenza del proponente vengono quindi dichiarati decaduti gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3.

Il senatore BUCCIERO, su invito del presidente Antonino CARUSO e del senatore CENTARO, ritira l'emendamento 6.0.4.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 1.0.1 di cui era stato in precedenza disposto l'accantonamento.

In merito all'emendamento 1.0.1, il presidente Antonino CARUSO sottolinea che, sulla base degli elementi in possesso della Commissione, il riferimento anche ai nomi scientifici con i quali sono indicati il cane e il gatto come animali domestici dovrebbe consentire di escludere i rischi di fraintendimenti che erano stati prospettati relativamente alla portata normativa della corrispondente disposizione contenuta nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Dopo interventi del senatore MARITATI, del senatore BUCCIERO, che aggiunge la sua firma all'emendamento 1.0.1, e del senatore CENTARO, il presidente Antonino CARUSO prospetta una riformulazione dell'emendamento 1.0.1 che tiene conto degli elementi emersi nel corso del dibattito.

Il senatore MARITATI modifica l'emendamento 1.0.1 nel senso suggerito dal presidente riformulandolo nell'emendamento 1.0.1 (nuovo testo) che, con il parere favorevole del relatore, è posto ai voti e approvato.

Il RELATORE presenta quindi la proposta di coordinamento coord. 2.100 che viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

La Commissione conviene infine di dare mandato al relatore ZANCAN di riferire in senso favorevole sul testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo ad effettuare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie, a proporre in esso l'assorbimento della petizione n. 85, e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione conviene quindi all'unanimità di richiedere la riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO si riserva di acquisire il consenso dei Gruppi UDC: CCD-CDU-DE, LNP, Mar-DL-U, Aut e Misto in questo momento non presenti in Commissione.

La seduta termina alle ore 17,40.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1930 E CONGIUNTI

1.0.1

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È vietato:

a) utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce di dette specie di animali;

b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera *a)*;

c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e di gatto delle specie di cui alla lettera *a)*, per qualsiasi finalità o utilizzo, nonché capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituito od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali.

2. La violazione delle predette disposizioni è punita con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 25.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca del materiale sequestrato. Lo stesso è immagazzinato e distrutto, con spese a carico del condannato.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia dell'ordinanza del Ministro della sanità, in data 24 dicembre 2002, avente ad oggetto «Misure cautelari per la tutela dei cani e dei gatti domestici».

1.0.1 (nuovo testo)

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, BUCCIERO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. È vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle predette disposizioni è punita con l'arresto da 3 mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1».

1.0.2

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Chiunque alleva animali, destinati alla macellazione o alla commercializzazione, con modalità tali da procurare loro gravi e costanti sofferenze è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro per ciascun capo, se si tratta di bovini o animali di grossa taglia; da 100 a 1.000 euro per ciascun capo negli altri casi».

Art. 2.**2.1**

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire il capoverso, «art. 19-ter, ivi introdotto» con il seguente: «Art. 19-ter (Leggi speciali in materia di animali) Le disposizioni del titolo IX-bis del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazioni

scientifici sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali».

2.2

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, BETTA, MICHELINI

Al comma 1 sostituire il capoverso, «art. 19-ter, ivi introdotto» con il seguente: «Art. 19-ter Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale si applicano al di fuori dei casi previsti dalle leggi speciali relative alla caccia, alla pesca, all'allevamento, al trasporto, alla macellazione degli animali, alla sperimentazione scientifica sugli stessi, all'attività circense e ai giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali».

2.3

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Al comma 1, all'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale ivi introdotto, dopo le parole: «non si applicano» inserire le parole: «, quanto alle violazioni in esse considerate,».

Coord.2.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso art. 19-quater, sopprimere le parole: «con spese a carico del proprietario e del possessore» e conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le spese occorrenti per il mantenimento e per la custodia degli animali sequestrati o confiscati sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero delle stesse a carico del condannato».

2.0.1

MARITATI, CALVI, AYALA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, avendo nell'esercizio pubblico o privato della professione veterinaria curato o visitato animali per lesioni riferibili ai delitti di cui alla presente legge, omette di riferirne all'autorità giudiziaria è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

2. In caso di ritardo si applica una sanzione amministrativa da 300 a 1.000 euro.

3. In caso di ripetuta violazione della disposizione che precede, alla sanzione amministrativa si accompagna la sospensione dall'esercizio della professione veterinaria da un minimo di due mesi ad un massimo di un anno».

2.0.2

Antonino CARUSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Norma di coordinamento)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma ottavo, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro".

2. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sopprimere il comma 5.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è abrogato;

b) All'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite con le seguenti: "di cui al titolo IX-bis del libro II del codice penale e di cui all'articolo 727 del medesimo codice";

c) All'articolo 8 sostituire le parole: "dell'articolo 491" con le seguenti: "dell'articolo 727 del codice penale"».

Art. 3.

3.1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, BETTA, MICHELINI, CHINCARINI

Al comma 1, dopo le parole: «in materia di etologia comportamentale degli animali», aggiungere le seguenti: «e del loro rispetto».

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «degli animali», aggiungere le seguenti: «e del loro rispetto».

Art. 4.

4.2

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, BETTA, MICHELINI, CHINCARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro delle politiche agricole e forestali» con le seguenti: «Ministro della salute».

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «e forestali», aggiungere le altre: «e il Ministro della salute».

4.3

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce il Comitato Tecnico Nazionale per la tutela del benessere degli animali con funzioni consultive. Detto Comitato, al quale partecipa il Ministero delle

politiche agricole e forestali, si articola in tre sezioni, a ciascuna delle quali saranno attribuite specifiche competenze:

a) Comitato Nazionale di Bioetica per l'utilizzazione degli animali nella sperimentazione, che studia i problemi e fornisce pareri in materia;

b) Comitato Tecnico Nazionale per la tutela del benessere degli animali da compagnia, che approfondisce i problemi connessi all'attuazione della presente legge e fornisce pareri;

c) Commissione Tecnica Nazionale per la protezione degli animali da reddito.

1-ter. La Commissione di cui alla lettera c) del comma 1 corrisponde all'attuale Commissione Tecnica Nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, istituita con la legge 14 ottobre 1985, n. 623. Il Ministro della salute, con proprio decreto, attribuisce a detta Commissione il compito di svolgere le stesse attività anche nei confronti della protezione degli animali nei trasporti in attuazione della legge 12 aprile 1973, n. 222 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 e successive modifiche».

4.4

MARITATI, ACCIARINI

Al comma 2, dopo le parole: «alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute», aggiungere le seguenti: «o di Enti morali».

4.5

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, BETTA, MICHELINI, CHINCARINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di Enti morali».

4.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata, nei limiti delle loro competenze, anche alle guardie ecologiche volontarie riconosciute dalle leggi regionali. Tale competenza spetta altresì, ai sensi degli articoli 55 e 57 del

codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute».

Art. 6.

6.1 (nuovo testo)

BUCCIERO

Al comma 1, sostituire le parole da: «destinate alle associazioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «da questo destinate alla realizzazione delle finalità della presente legge».

6.1

BUCCIERO

Al comma 1 sostituire le parole: «per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale» con le seguenti: «e concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge».

6.2

BUCCIERO

Sopprimere il comma 2.

6.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1».

6.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Elenco delle razze canine potenzialmente pericolose)

1. Il Ministro della salute, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Comitato Tecnico Nazionale per il benessere degli animali da compagnia di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, provvede a definire un elenco delle razze canine ritenute potenzialmente pericolose ed a prescrivere norme per il riconoscimento e la detenzione degli animali stessi, intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche del singolo cane, nel rispetto tuttavia dell'incolumità e della sicurezza delle persone, degli altri animali e dei beni.

2. L'elenco di cui al comma 1 può essere aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche del settore.

3. È fatto divieto a chiunque di adibire alla riproduzione cani di qualsiasi razza con altri di razza diversa compresa nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di possedere o produrre per vendere o per cedere a qualsiasi titolo i cosiddetti incroci o meticci di prima generazione.

4. È vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui al presente articolo:

- a) ai minori di 18 anni;
- b) agli interdetti ed inabilitati per infermità;
- c) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
- d) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o è sottoposto a misura di sicurezza personale;
- e) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due anni;
- f) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'articolo 727 codice penale o per altri fatti sanzionati come reati dalla presente legge.

5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica ai cani dei non vedenti o non udenti, addestrati presso scuole nazionali come cani guida per ciechi».

6.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Detenzione di cani potenzialmente pericolosi)

1. Chiunque sia possessore o detentore di cani di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 6-bis deve custodirli con le necessarie cautele per evitare di procurare danni a persone, ad altri animali o a cose.

2. Chiunque sia possessore o detentore di cani di cui al comma 1, o ne venga in possesso, è tenuto a farne denuncia alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – competente.

3. Chiunque sia possessore o detentore di cani di cui al comma 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurare di responsabilità civile per danni contro terzi con il massimale da definire con decreto del Ministro per le attività produttive.

4. Ai fini della denuncia di cui al comma 2, i cani devono essere identificati con metodo elettronico supportato da "microchip", a spese degli interessati, per poter tempestivamente corrispondere a qualunque informazione richiesta in ordine all'identità, al possesso ed alle condizioni sanitarie del cane.

5. I cani di cui al comma 1, oltre ad essere iscritti nell'anagrafe territoriale prevista dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, devono essere registrati in un elenco speciale, adeguatamente informatizzato, presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo –, le quali provvedono a trasmettere i dati al Ministero della salute ai fini della costituzione di un'anagrafe centralizzata di carattere nazionale, ivi installata, le cui modalità operative saranno definite nel decreto di cui all'articolo 6-bis.».

6.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-quater.

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'articolo 6-bis, commi 3 e 4, e 6-ter, comma 2, è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00»

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'articolo 6-ter, comma 3, è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

6.0.4

BUCCIERO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 7.

(Disposizioni aggiunte)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, primo comma, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

"2-bis) il divieto di detenzione di animali";

b) dopo l'articolo 35-bis è inserito il seguente:

"Art. 35-ter. - (*Divieto di detenzione di animali*) – Il divieto di detenzione di animali priva il condannato della facoltà di ottenere in affidamento animali d'affezione e di riscattarli dai rifugi pubblici e privati.

Il divieto non può avere durata inferiore a tre anni nè superiore a cinque anni e consegue ad ogni condanna per il reato di maltrattamento di animali.

Il divieto è perpetuo in caso di recidiva";

c) al secondo comma dell'articolo 240 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"2-bis degli animali oggetto di maltrattamento di cui ai reati previsti dal titolo IX-bis del libro II e dal libro III, titolo I, capo II, sezione I"».

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 1° LUGLIO 2003

333ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI in considerazione del protrarsi dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta avvertendo che essa riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea stessa.

La seduta, sospesa alle ore 14,05, viene ripresa alle ore 15,15.

Appreziate le circostanze e stante l'inizio dei lavori pomeridiani in Assemblea, il PRESIDENTE comunica che i lavori della Commissione, previsti nella seduta odierna, avranno luogo in altra seduta.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ODIERNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta odierna della Sottocommissione per i pareri, già prevista per le ore 14,15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 1° LUGLIO 2003

216ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno alla seduta già convocata per domani, mercoledì 2 luglio, alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 1° LUGLIO 2003

229ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 14,15.

Il presidente GRILLO, constatata la mancanza del numero legale per il protrarsi dei lavori dell'Assemblea ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

230ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) **CAMBURSANO.** – *Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi*

(504) **MONTICONE ed altri.** – *Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*

(1390) **CREMA ed altri.** – *Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati*

(1391) **DEL TURCO ed altri.** – *Disciplina dell'attività radiotelevisiva*

(1516) **PASSIGLI ed altri.** – *Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

(1681) **PASSIGLI.** – *Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1887) **GUBERT.** – *Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni*

(2042) **BOREA.** – *Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(2088) **FALOMI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) **DENTAMARO ed altri.** – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) **Tommaso SODANO e MALABARBA.** – *Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) **FALOMI.** – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) **ANGIUS ed altri.** – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) **FALOMI.** – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e **petizione n. 175** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 giugno 2003.

La Commissione procede all'esame degli emendamenti e subemendamenti relativi all'articolo 15 precedentemente accantonati.

Il PRESIDENTE illustra l'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) che prevede la totale riscrittura dell'articolo 15 in materia di limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni e di disposizioni in materia pubblicitaria. La modifica proposta mira a dare concreta attuazione della sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale, reintroducendo il testo proposto dal Governo e modificato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Illustra, in particolare, il comma 1 che definisce i limiti al cumulo dei programmi; il comma 2 che stabilisce i limiti alla raccolta di risorse nel SIC; il comma

4 che mira ad impedire che posizioni dominanti nel settore delle telecomunicazioni possano trasferirsi nel settore televisivo; il comma 6 volto ad evitare incroci fra carta stampata e televisioni per un congruo periodo di tempo dall'entrata in vigore della legge; il comma 7 che, infine, chiarisce il limite di affollamento orario degli *spot* pubblicitari e quello giornaliero delle telepromozioni, rispondendo così ad una esplicita richiesta dell'Autorità garante delle comunicazioni.

Il senatore FALOMI illustra il complesso di emendamenti e subemendamenti all'articolo 15 presentati dal Gruppo DS-L'Ulivo. Gli emendamenti si incentrano sui due punti chiave della distribuzione delle risorse pubblicitarie e delle risorse tecniche dalle quali dipende il concreto pluralismo dell'informazione. Gli emendamenti mirano, infatti, a correggere in modo radicale la struttura di fondo che il disegno di legge – grazie all'emendamento del relatore – introduce nel sistema radiotelevisivo del nostro Paese. I limiti individuati determinano una anomala concentrazione in mano a pochi soggetti: erroneamente è stata più volte citata dal relatore e dal rappresentante del Governo l'esperienza della liberalizzazione statunitense; in Italia è prevalsa, in realtà, una logica di accaparramento, selvaggio e senza regole, delle risorse tecniche e pubblicitarie nel settore radiotelevisivo. A tale considerazione va peraltro aggiunta la recente pronuncia del Parlamento degli USA che con un recente voto *bipartisan* ha contraddetto i precedenti orientamenti di politica industriale nel settore ritenendoli eccessivamente liberisti. Ritiene poi che il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale non sarà mai attuato e che la previsione del primo comma del testo dell'articolo 15 proposto dal relatore ha il solo scopo di rinviare indefinitamente il momento dell'applicazione dei limiti *antitrust*. Osserva inoltre che il limite del 20 per cento è relativo soltanto ai fornitori di contenuti e non anche a quelli di rete, non rilevando così la capacità che questi ultimi hanno di condizionare i primi, come la stessa Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha rilevato nel parere reso alla Commissione. Rileva poi alcuni elementi contraddittori e lacunosi in tema di incroci di proprietà tra emittenti televisive, radiofoniche e carta stampata. Osserva inoltre che il limite del 20 per cento nella raccolta delle risorse pubblicitarie all'interno del sistema integrato delle comunicazioni costituisce, data l'incertezza dei confini dello stesso SIC, un elemento a favore del processo di concentrazione. Gli emendamenti proposti in merito al sistema di raccolta delle risorse pubblicitarie mirano pertanto a ripristinare la normativa esistente. Sottolinea infatti che la sostanza del comma 7 dell'articolo 15 proposto dal relatore consiste nella volontà di rimuovere qualsiasi limite orario all'affollamento pubblicitario. Per quanto riguarda la formulazione del comma 2 osserva che i soggetti tenuti al rispetto del limite *antitrust* del 20 per cento delle risorse complessive del SIC risultano essere i soggetti iscritti nel registro degli operatori costituito ai sensi della legge n. 249 del 1997: da tale lettura emerge quindi una ulteriore estensione del SIC all'intero settore delle telecomunicazioni.

Il senatore Paolo BRUTTI procede ad illustrare gli emendamenti al comma 1 dell'articolo 15 che mirano a sopprimere il riferimento all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale poiché tale previsione risulta indefinita nel se e nel quando. Illustra quindi in particolare i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/7, 15.1 (Nuovo testo 2)/11, 15.1 (Nuovo testo 2)/16, 15.1 (Nuovo testo 2)/19, 15.1 (Nuovo testo 2)/25 e 15.1 (Nuovo testo 2)/27. Procede infine ad illustrare il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/35, rilevando come l'attuale formulazione del comma 7 consentirebbe alle emittenti televisive di affollare con *spot* e telepromozioni ben il 45 per cento del tempo disponibile delle quattro ore di maggiore ascolto televisivo.

La senatrice DONATI procede all'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti del Gruppo dei Verdi-L'Ulivo rilevando che l'emendamento proposto dal relatore all'articolo 15 lascia sostanzialmente disattesa la sentenza n. 466 della Corte costituzionale. Il provvedimento in esame rappresenta quindi un sostanziale passo indietro che traspone il duopolio esistente nel settore analogico nel nuovo mercato del digitale. Gli emendamenti e i subemendamenti proposti mirano, pertanto, a dare attuazione al dettato della Corte costituzionale attraverso opportune modifiche all'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) del relatore. Gli emendamenti tendono a definire opportunamente il sistema integrato delle comunicazioni: il subemendamento 15.1(Nuovo testo 2)/20 sostituisce il SIC con il settore radiotelevisivo ed il 15.1 (Nuovo testo 2)/22 riduce il limite *anti-trust* al 10 per cento, nel caso in cui permanga il riferimento al sistema integrato delle telecomunicazioni. Un ulteriore tema è quello trattato dal subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/26, relativo all'incrocio fra il settore delle telecomunicazioni ed il SIC. Rileva inoltre che dalla nuova formulazione proposta dell'articolo 15 emerge il problema degli incroci tra la carta stampata e le emittenti radiotelevisive: se l'incrocio tra carta stampata e televisione sembrerebbe possibile solo tra ventiquattro mesi, non si capisce perché quello tra emittenti radiofoniche e televisive possa realizzarsi subito. Rileva infine sulla questione degli indici di affollamento pubblicitario che il meccanismo introdotto dal comma 7 consente di incrementare esageratamente la trasmissione delle comunicazioni pubblicitarie. Al riguardo fa presente che il relatore, nell'affermare che tale previsione è stata dettata da un preciso indirizzo dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato che ha richiesto di qualificare la tipologia di messaggio pubblicitario all'interno del quale rientra la specie delle telepromozioni, ha sottaciuto che il Consiglio di Stato ha con un proprio parere chiarito che le telepromozioni rientrano nel limite del 18 per cento previsto dall'articolo 8 della cosiddetta legge Mammì. Circa il riferimento all'attuazione della direttiva 89/552 CEE citata sempre dal relatore, ribadisce che il limite in essa previsto si configura quale limite massimo e che quindi ogni Paese della Comunità può liberamente fissare limiti più restrittivi, come già, peraltro, aveva fatto la legge Mammì.

Il senatore D'ANDREA osserva che le ripetute modifiche proposte dal relatore all'articolo 15 mirano a restaurare esplicitamente il testo originario proposto dal Governo. Tali tentativi di ricostruzione sono tuttavia prevedibili e forieri di ulteriori complicazioni. Gli emendamenti proposti dal Gruppo La Margherita-L'Ulivo mirano pertanto a sopprimere o a correggere le vistose incoerenze della definizione del sistema integrato delle comunicazioni e del limite *antitrust* individuato, a modificare la regolamentazione asimmetrica predisposta per fronteggiare eventuali concorrenti come Telecom, a modificare il rapporto tra televendite e *spot*.

La senatrice DENTAMARO illustra gli emendamenti proposti dal Gruppo Misto-L'Ulivo rilevando alcune considerazioni ulteriori rispetto a quelle già espresse dai senatori degli altri Gruppi di opposizione. Considera quindi che la previsione dell'attuazione del piano delle frequenze previsto dal comma 1 non ha alcun senso, considerata l'improbabilità dell'attuazione dello stesso piano. I primi cinque commi dell'articolo 15, quindi, non introducono alcun vero limite *antitrust*. I commi successivi sono di fatto inapplicabili poiché manca una definizione qualsiasi delle risorse complessive che vanno ad identificare il SIC, sulla base delle quali calcolare il limite del 20 per cento. A proposito dell'incrocio tra carta stampata e televisione, dichiara di condividere le osservazioni già evidenziate dai colleghi senatori.

Il senatore CHIRILLI interviene per illustrare gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3 che vanno nel senso di limitare la raccolta delle risorse integrate nel sistema delle telecomunicazioni.

Il senatore PESSINA illustra l'emendamento 15.2 precisando che l'abolizione del limite alla partecipazione in testate giornalistiche mira ad eliminare una stortura nata, a suo tempo, con la legge n. 223 del 1990 che non trova riscontro nella normativa di altri Paesi europei.

Il presidente, relatore GRILLO, formula parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) e parere favorevole sullo stesso emendamento. Esprime quindi parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 15, richiamando e precisando alcune delle argomentazioni già illustrate in sede di discussione generale.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sugli emendamenti e subemendamenti il medesimo parere del relatore.

La Commissione procede pertanto alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2). Posti ai voti separatamente i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/1 e 15.1 (Nuovo testo 2)/2 sono respinti.

Il senatore PETRUCCIOLI dichiara di ritirare il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/2-*bis*, riservandosi di ripresentarlo in Aula, allo scopo di poterlo arricchire con ulteriori riflessioni che risultano necessarie in considerazione delle aporie presenti nel testo. A tale riguardo rileva che il limite del 20 per cento individuato dall'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) sulla base dei ricavi in esso indicati, non coincide con il sistema integrato delle comunicazioni accentuando ancor di più la confusione generata dal disegno di legge.

Posto ai voti il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/3 è quindi respinto.

La senatrice DONATI in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/4 sottolinea che lo stesso mira a ripristinare il testo votato dalla Camera dei deputati in quanto ritiene che la lettura operata dal relatore della sentenza della Corte costituzionale non sia corretta. Ricorda, quindi, il caso dell'emittente televisiva Europa 7 a cui, di fatto, è ancora negata la frequenza televisiva sulla quale trasmettere.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole allo stesso subemendamento, ribadisce l'incostituzionalità del testo di legge che la maggioranza si appresta a varare.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/4, 15.1 (Nuovo testo 2)/5 e 15.1 (Nuovo testo 2)/5-*bis* sono respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/6, evidenzia la necessità di non vincolare il limite *antitrust* alla concreta attuazione del piano delle frequenze di incerta attuazione.

La senatrice DENTAMARO, in dichiarazione di voto favorevole allo stesso subemendamento, sottolinea l'incertezza della previsione normativa contenuta al primo comma del testo dell'articolo 15 proposto dal relatore.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/6, 15.1 (Nuovo testo 2)/6-*bis* e 15.1 (Nuovo testo 2)/6-*ter* sono respinti.

Il senatore Paolo BRUTTI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/7, ribadisce la necessità di introdurre un limite *antitrust* anche per i fornitori di rete.

La senatrice DONATI si unisce alla dichiarazione di voto favorevole a questo subemendamento, evidenziando l'analogo contenuto del subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/8 proposto dal suo Gruppo.

La senatrice DENTAMARO dichiara di sottoscrivere i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/7 e 15.1 (Nuovo testo 2)/8, di cui condivide le finalità.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di analogo contenuto, i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/7e 15.1 (Nuovo testo 2)/8 sono quindi respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/9, richiede l'approvazione da parte della maggioranza dello stesso subemendamento esortandola ad un atteggiamento meno rigido verso le proposte emendative dell'opposizione.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/9 e 15.1 (Nuovo testo 2)/10 sono quindi respinti.

Il senatore Paolo BRUTTI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/11, sottolinea la necessità di distinguere fra le autorizzazioni e la più ampia categoria dei titoli abilitativi.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/11 e 15.1 (Nuovo testo 2)/12 sono respinti.

Il senatore D'ANDREA, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/12-bis, chiarisce che la logica dell'emendamento è quella di ridurre il limite massimo oltre il quale scatta la soglia *antitrust*, posto che non si è voluta ridurre l'ampiezza della definizione del sistema integrato delle comunicazioni.

Posto ai voti il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/12-bis è quindi respinto.

La senatrice DONATI in dichiarazione di voto al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/12-ter esprime considerazioni analoghe a quelle testè riportate dal senatore D'Andrea.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/12-ter, 15.1 (Nuovo testo 2)/13 e 15.1 (Nuovo testo 2)/13-bis sono respinti. Posti congiuntamente ai voti, poiché di analogo contenuto, i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/14 e 15.1 (Nuovo testo 2)/15 sono altresì respinti.

Il senatore Paolo BRUTTI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/16, precisa che il fine della modifica proposta è quello di evitare che i programmi irradiati in tecnica analogica non vengano computati nella determinazione del limite *antitrust*, se la loro

trasmissione avviene anche in tecnica digitale. Posto ai voti il subemendamento è respinto.

La senatrice DONATI esprime dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/17 che, posto ai voti congiuntamente al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/18 in quanto di identico contenuto, è respinto.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/19, ribadisce la necessità di una verifica effettiva dell'esistenza di posizioni dominanti.

Posti ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/19 e 15.1 (Nuovo testo 2)/19-*bis* sono quindi respinti.

Il senatore D'ANDREA, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/19-*ter*, sottolinea che l'emendamento prevede la sostituzione del SIC con il settore radiotelevisivo al fine di dare idoneo seguito alla sentenza della Corte costituzionale.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/19-*ter* e 15.1 (Nuovo testo 2)/20 sono quindi respinti. Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/21, 15.1 (Nuovo testo 2)/22 e 15.1 (Nuovo testo 2)/23 sono respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/24, stigmatizza la vaghezza dell'espressione prevista al comma 3 dell'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2).

Posti congiuntamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/24 e 15.1 (Nuovo testo 2)/24-*bis* sono respinti.

Il senatore FALOMI esprime una dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/25.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/25, 15.1 (Nuovo testo 2)/26 e 15.1 (Nuovo testo 2)/26-*bis* sono respinti.

Il senatore FALOMI richiama quindi il proprio voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/27.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/27 e 15.1 (Nuovo testo 2)/28 sono respinti. Posto ai voti il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/29 è respinto.

La senatrice DENTAMARO, in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/29-*bis*, richiama la necessità del riferimento ai criteri fissati dalle leggi generali e di settore in tema di limiti a tutela della concorrenza.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/29-*bis* e 15.1 (Nuovo testo 2)/29-*ter* sono di seguito respinti.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/30, ricorda che la modifica proposta tende a ripristinare i vigenti limiti *antitrust*.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/30 e 15.1 (Nuovo testo 2)/31 sono respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/32, osserva che tale proposta emendativa andrebbe accolta se il principio affermato per limitare l'entrata di Telecom nel settore radiotelevisivo si estendesse anche alle altre imprese operanti nel settore radiotelevisivo.

Il senatore D'ANDREA esprime una dichiarazione di voto concorde con quella del senatore Falomi.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di analogo contenuto, i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/32, 15.1 (Nuovo testo 2)/33 e 15.1 (Nuovo testo 2)/33-*bis* sono respinti. Posto ai voti il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/33-*ter* è anch'esso respinto.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/33-*quater*, sostiene che il subemendamento equipara le concessionarie per la radiodiffusione sonora alle editrici di giornali quotidiani in modo tale che anche gli eventuali incroci con la carta stampata effettuati dalle prime siano ritardati di ventiquattro mesi.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole allo stesso subemendamento, ribadisce le proprie perplessità sul fatto che l'acquisto di frequenze digitali non sia opportunamente regolamentato fino al momento dell'attuazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/33-*quater* e 15.1 (Nuovo testo 2)/33-*quinquies* sono quindi respinti. Posto ai voti il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/34 è altresì respinto.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/35 che prevede la soppressione del comma

7, sottolinea il lampante conflitto di interessi del presidente del Consiglio Berlusconi nel settore radiotelevisivo.

La senatrice DONATI in dichiarazione di voto favorevole allo stesso subemendamento considera che l'adeguamento proposto dal comma 7 non mira a dare attuazione alla normativa europea ma determina unicamente l'ampliamento indiscriminato del limite di pubblicità nelle ore di maggiore ascolto.

Posti congiuntamente ai voti poiché di identico contenuto i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/35, 15.1 (Nuovo testo 2)/35-*bis*, 15.1 (Nuovo testo 2)/35-*ter*, 15.1 (Nuovo testo 2)/35-*quater* e 15.1 (Nuovo testo 2)/35-*quinquies* sono quindi respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/35-*sexies*, sottolinea che l'addensamento delle telepromozioni in una stessa fascia oraria finirà con il limitare fortemente la disponibilità di risorse pubblicitarie da parte degli operatori che non si trovano in posizione dominante. Risulta necessario quindi stabilire seri limiti giornalieri ed orari alla trasmissione dei diversi messaggi pubblicitari.

La senatrice DENTAMARO sottoscrive il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/35-*sexies* ed osserva come l'aumento del tetto pubblicitario risulti non solo inficiato dal conflitto di interessi del Presidente del Consiglio ma si configura anche come una norma proterva nei confronti del pubblico televisivo che si vede continuamente investito da messaggi pubblicitari.

Il senatore D'ANDREA sottoscrive gli emendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/35-*sexies* e 15.1 (Nuovo testo 2)/36 e, in dichiarazione di voto favorevole sugli stessi, mette in luce la scelta di civiltà che scaturirebbe dalla loro approvazione.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/35-*sexies*, rileva che il comma 7 finisce con il peggiorare la capacità competitiva della carta stampata che non può certamente competere in termini di *appeal* pubblicitario nei confronti della concorrenza televisiva.

Posto ai voti il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/35-*sexies* è quindi respinto.

La senatrice DONATI esprime la propria dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/36, al quale la senatrice DENTAMARO ed il senatore Paolo BRUTTI dichiarano di apporre la firma.

Posto ai voti il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/36 è respinto.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/37, precisa che lo scopo della modifica proposta è quello di rendere il testo più scorrevole e non contraddittorio.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/37, 15.1 (Nuovo testo 2)/38, 15.1 (Nuovo testo 2)/39, 15.1 (Nuovo testo 2)/40, 15.1 (Nuovo testo 2)/41, 15.1 (Nuovo testo 2)/42, 15.1 (Nuovo testo 2)/43, 15.1 (Nuovo testo 2)/44, 15.1 (Nuovo testo 2)/45 e 15.1 (Nuovo testo 2)/46 sono di seguito respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/47, sottolinea che la finalità di tale proposta emendativa è quella di risolvere il pregiudizio che l'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) reca alle emittenti radio, il cui limite *antitrust* rimane al 18 per cento, mentre viene innalzato discriminatoriamente al 20 per cento per le emittenti televisive.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/47, 15.1 (Nuovo testo 2)/Rub.1, 15.1 (Nuovo testo 2)/Rub.2 e 15.1 (Nuovo testo 2)/Rub. 3 sono infine respinti.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto contraria all'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) del relatore, stigmatizza i risvolti negativi della soluzione proposta che riproduce interamente il testo proposto dal Governo e che la Camera dei deputati aveva corretto in senso migliorativo.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto contraria all'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), afferma che con l'approvazione del nuovo testo dell'articolo 15 si stabilisce un nuovo principio generale dell'ordinamento giuridico secondo il quale le televisioni del Presidente del Consiglio non possono essere sottoposte né al vaglio dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato né al giudizio della Corte costituzionale.

Posto quindi ai voti l'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) è approvato, risultando così preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3, recanti l'inserimento di articoli aggiuntivi all'articolo 15, sono quindi respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 2 luglio 2003, alle ore 8,30 non avrà più luogo. Sono invece confermate le sedute già convocate per la giornata di domani, alle ore 15 e 21, e per giovedì 3 luglio, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 01,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175

15.1 (Nuovo testo 2)/1

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1, sopprimere il comma 1.

15.1 (Nuovo testo 2)/2

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Le posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e nei singoli segmenti di mercato che lo compongono sono vietate. Per assicurare il rispetto di tale norma, l'Autorità analizza detto sistema per verificarne il livello di concorrenza e si pronuncia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

«02. I limiti a tutela della concorrenza che l'Autorità utilizza nelle sue valutazioni del mercato radiotelevisivo sono i seguenti:

- a) 20 per cento delle reti nazionali in tecnica analogica;
- b) 40 per cento delle reti nazionali in tecnica digitale effettivamente disponibili agli utenti dei primi 10 capoluoghi italiani;
- c) 30 per cento delle risorse del settore radiotelevisivo, aumentato di un fattore proporzionale al numero di ore di trasmissione.»

«03. A decorrere dal 31 dicembre 2003, nessun soggetto può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica via etere terrestre. Tale limite può essere derogato fino al 31 dicembre 2004 se il soggetto che eccede il limite è in grado di garantire la copertura in tecnica digitale dei primi dieci capoluoghi italiani entro detto termine.».

«04. Le radiofrequenze che si rendono disponibili in applicazione del comma 1 sono riassegnate dall'Autorità con le procedure previste dalla normativa vigente anche per la sperimentazione di trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale, garantendo la pluralità di soggetti operatori e nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.».

«05. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero

per emittenti in tecnica digitale che non superino i limiti a tutela della concorrenza di cui al comma 2 possono raccogliere pubblicità anche per le emittenti radiotelevisive locali con le quali non abbiano alcun rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

15.1 (Nuovo testo 2)/2-bis

PETRUCCIOLI

Al comma 1, dell'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) premettere all'inizio: «Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge nessuna società può disporre di più di 2 reti analogiche. Questo limite è prorogato di 12 mesi a condizione che alla scadenza di cui sopra i programmi della rete eccedente le 2 siano trasmessi anche in digitale terrestre con una copertura dell'80 (70) per cento dell'utenza. A condizione altresì che la società che accede a questa agevolazione renda disponibile un multiplex digitale terrestre da assegnare a terzi».

15.1 (Nuovo testo 2)/3

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 con i seguenti:

«1. Le posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e nei singoli segmenti di mercato che lo compongono sono vietate. Per assicurare il rispetto di tale norma, l'Autorità analizza detto sistema per verificarne il livello di concorrenza e si pronuncia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

«2. I limiti a tutela della concorrenza che l'Autorità utilizza nelle sue valutazioni del mercato radiotelevisivo sono i seguenti:

- a) 20 per cento delle reti nazionali in tecnica analogica;
- b) 40 per cento delle reti nazionali in tecnica digitale effettivamente disponibili agli utenti dei primi 10 capoluoghi italiani;
- c) 30 per cento delle risorse del settore radiotelevisivo, aumentato di un fattore proporzionale al numero di ore di trasmissione.».

«3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, nessun soggetto può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica via etere terrestre. Tale limite può essere derogato fino al 31 dicembre 2004 se il soggetto che eccede il limite è in grado di garantire la copertura in tecnica digitale dei primi dieci capoluoghi italiani entro detto termine.».

«4. Le radiofrequenze che si rendono disponibili in applicazione del comma 1 sono riassegnate dall'Autorità con le procedure previste dalla normativa vigente anche per la sperimentazione di trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale, garantendo la pluralità di soggetti operatori e nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.».

«5. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino i limiti a tutela della concorrenza di cui al comma 2 possono raccogliere pubblicità anche per le emittenti radiotelevisive locali con le quali non abbiano alcun rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

«6. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di titoli autorizzativi nel settore radiotelevisivo, nel rispetto dei limiti stabiliti ai commi 1 e 2 del presente articolo».

15.1 (Nuovo testo 2)/4

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 15.1, al capoverso, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di consentire il rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.».

15.1 (Nuovo testo 2)/5

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.».

15.1 (Nuovo testo 2)/5-bis

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'emittenza televisiva via etere in tecnica analogia è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica».

15.1 (Nuovo testo 2)/6

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1, comma 1, sopprimere dalle parole: «all'atto della completa attuazione» fino alle parole: «e televisive in tecnica digitale».

15.1 (Nuovo testo 2)/6-bis

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

All'emendamento 15.1, comma 1, sopprimere le parole: «all'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale» e le parole: «mediante le reti previste dal medesimo piano».

15.1 (Nuovo testo 2)/6-ter

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1, al comma 1, sopprimere le parole: «all'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale».

15.1 (Nuovo testo 2)/7

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1, comma 1, dopo le parole: «uno stesso fornitore», inserire le seguenti: «di reti e».

15.1 (Nuovo testo 2)/8

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 15.1, al capoverso, comma 1, dopo le parole: «stesso fornitore di contenuti», aggiungere le seguenti: «nonché uno stesso operatore di rete».

15.1 (Nuovo testo 2)/9

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1, comma 1, dopo le parole: «come controllate o collegate», inserire le seguenti: «direttamente o indirettamente».

15.1 (Nuovo testo 2)/10

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1, comma 1, dopo le parole: «31 luglio 1997, n. 249», aggiungere le seguenti: «ancorché quotati in borsa».

15.1 (Nuovo testo 2)/11

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1, comma 1, sostituire le parole: «autorizzazioni» con le seguenti: «titoli abilitativi».

15.1 (Nuovo testo 2)/12

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 15.1, al capoverso, comma 1, sostituire le parole: «più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento» con le seguenti: «più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 15 per cento».

15.1 (Nuovo testo 2)/12-bis

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1, al comma 1, sostituire ovunque le parole: «20 per cento» con le parole: «10 per cento».

15.1 (Nuovo testo 2)/12-ter

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1, al comma 1, sostituire ovunque le parole: «20 per cento» con le parole: «15 per cento».

15.1 (Nuovo testo 2)/13

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1, comma 1, sostituire le parole: «mediante le reti previste dal piano» con le seguenti: «in tecnica analogica o in tecnica numerica sulla base delle reti private previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze».

15.1 (Nuovo testo 2)/13-bis

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1, al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica né in tecnica digitale».

15.1 (Nuovo testo 2)/14

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica».

15.1 (Nuovo testo)/15

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CORTIANA, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In nessun caso un soggetto privato può disporre di più di due reti analogiche».

15.1 (Nuovo testo 2)/16

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ai fini del rispetto del limite di cui al presente comma, non sono computati i programmi che replicano quelli irradiati in tecnica analogica».

15.1 (Nuovo testo 2)/17

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1, sopprimere i commi 2 e 3.

15.1 (Nuovo testo 2)/18

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 15.1, al capoverso, sopprimere i commi 2 e 3.

15.1 (Nuovo testo 2)/19

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1, al comma 2, sostituire le parole da: «Fermo restando...» fino a: «sistema integrato delle comunicazioni» con le seguenti: «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, individuati i mercati rilevanti, conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 delle Direttive 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, verifica che non sussistano e non si costituiscano nel sistema integrato delle comunicazioni e in ogni singolo

mercato rilevante che, con particolare riferimento al mercato dell'emittenza televisiva analogica di reti terrestri per il quale rimangono validi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 8 della legge 31 luglio 1997, n. 249, posizioni dominanti».

15.1 (Nuovo testo 2)/19-bis

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 2, sopprimere le parole: «che compongono il sistema integrato delle comunicazioni».

15.1 (Nuovo testo 2)/19-ter

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 2, sostituire le parole: «che compongono il sistema integrato delle comunicazioni» con le parole: «che compongono il settore radiotelevisivo».

15.1 (Nuovo testo 2)/20

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 15.1, al capoverso, al comma 2, sostituire le parole: «del settore integrato delle comunicazioni» con le seguenti: «del settore radiotelevisivo».

15.1 (Nuovo testo 2)/21

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1, al comma 2, in fine, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

15.1 (Nuovo testo 2)/22

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 15.1, al capoverso, al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

15.1 (Nuovo testo 2)/23

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1, al comma 3, dopo le parole: «da offerte televisive a pagamento» aggiungere le seguenti: «al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione».

15.1 (Nuovo testo 2)/24

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1, al comma 3, sopprimere le parole: «da vendita di beni e abbonamenti, da prestazioni di servizi».

15.1 (Nuovo testo 2)/24-bis

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo), al comma 3, sopprimere le parole: «da vendite di beni e abbonamenti, da prestazione di servizi».

15.1 (Nuovo testo 2)/25

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1, sopprimere il comma 4.

15.1 (Nuovo testo 2)/26

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 15.1, al capoverso, sopprimere il comma 4.

15.1 (Nuovo testo 2)/26-bis

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), sopprimere il comma 4.

15.1 (Nuovo testo 2)/27

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1, sopprimere il comma 5.

15.1 (Nuovo testo 2)/28

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1, sopprimere il comma 5.

15.1 (Nuovo testo 2)/29

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 15.1, al capoverso, al comma 5, sostituire le parole: «ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8», con le seguenti: «adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed».

15.1 (Nuovo testo 2)/29-bis

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 5, sostituire la parola: «soppresse» con le seguenti: «sostituite dalle seguenti: "ed avendo

riguardo ai criteri fissati dalle leggi generali e di settore in tema di limiti a tutela della concorrenza"».

15.1 (Nuovo testo 2)/29-ter

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), sopprimere il comma 6.

15.1 (Nuovo testo 2)/30

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 15.1, al capoverso, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche».

15.1 (Nuovo testo 2)/31

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

All'emendamento 15.1, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di titoli autorizzativi nel settore radiotelevisivo, nel rispetto dei limiti stabiliti ai commi 1 e 2 del presente articolo».

15.1 (Nuovo testo 2)/32

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1, al comma 6 sopprimere le parole: «prima dei ventiquattro mesi successivi di entrata in vigore della legge».

15.1 (Nuovo testo 2)/33

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 15.1, al capoverso, al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «prima dei 24 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge».

15.1 (Nuovo testo 2)/33-bis

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 6, sopprimere le parole: «prima dei ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge».

15.1 (Nuovo testo 2)/33-ter

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo) del Relatore, al comma 6 sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le parole: «cinque anni».

15.1 (Nuovo testo 2)/33-quater

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CORTIANA, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 6, dopo le parole: «editrici di giornali quotidiani» aggiungere le seguenti: «e concessionarie per la radiodiffusione sonora».

15.1 (Nuovo testo 2)/33-quinquies

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 6, dopo le parole: «editrici di giornali quotidiani» aggiungere le parole: «e concessionarie per la radiodiffusione sonora».

15.1 (Nuovo testo 2)/34

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1, al comma 6, dopo le parole: «controllanti o collegate», aggiungere le seguenti: «direttamente o indirettamente».

15.1 (Nuovo testo 2)/35

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1, sopprimere il comma 7.

15.1 (Nuovo testo 2)/35-bis

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), sopprimere il comma 7.

15.1 (Nuovo testo 2)/35-ter

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CORTIANA, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 15.1 (nuovo testo 2) sopprimere il comma 7.

15.1 (Nuovo testo 2)/35-quater

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) del Relatore, sopprimere il comma 7.

15.1 (Nuovo testo 2)/35-quinquies

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), sopprimere il comma 7.

15.1 (Nuovo testo 2)/35-sexies

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) del Relatore, sostituire il comma 7 con il seguente:

il comma 7 della legge n. 223 del 1990, come modificato dalle successive disposizioni di legge, viene sostituito dal seguente comma:

«La trasmissione di spot pubblicitari e di telepromozioni televisive da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 18 per cento di ogni ora. Tale limite è portato al 20 per cento se comprende anche le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi fermi restando i limiti di affollamento orario per *spot* pubblicitari e telepromozioni.

La trasmissione di spot pubblicitari e di telepromozioni televisive non può eccedere il 18 per cento dell'orario di programmazione giornaliera. Tale limite giornaliero è portato al 20 per cento se comprende anche le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi fermo restando il limite di affollamento giornaliero per *spot* pubblicitari e telepromozioni».

Il comma 9-bis della legge n. 223 del 1999 è soppresso.

15.1 (Nuovo testo 2)/36

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 15.1, al capoverso, al comma 7, premettere il seguente:

«07. In attuazione di quanto stabilito dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, la pubblicità e gli *spot* di televendita devono essere inseriti tra i programmi purché ricorrano le condizioni di cui al presente comma:

a) la pubblicità e gli *spot* di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari;

b) nei programmi composti di parti autonome o in programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli *spot* di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli;

c) la trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti;

d) quando programmi diversi da quelli di cui alla lettera b) sono interrotti dalla pubblicità o da *spot* di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma;

e) la pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita.».

15.1 (Nuovo testo 2)/37

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 7, sopprimere le parole: «secondo le disposizioni», fino a: «Direttiva Comunitaria 97/36».

15.1 (Nuovo testo 2)/38

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 7, al comma 9-bis della legge 6 agosto 1990, n. 223 ivi modificato, dopo le parole: «diverse dagli spot pubblicitari», aggiungere le seguenti: «come gli spot di televendita».

15.1 (Nuovo testo 2)/39

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 7, al comma 9-bis della legge 6 agosto 1990, n. 223 ivi modificato, dopo le parole: «fornitura di servizi», aggiungere le seguenti: «e le altre forme di pubblicità».

15.1 (Nuovo testo 2)/40

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 7, al comma 9-bis dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ivi modificato, aggiungere, in fine, le parole: «Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve superare il 15 per cento del tempo di trasmissione quotidiano».

15.1 (Nuovo testo 2)/41

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 7, al comma 9-bis dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ivi modificato, aggiungere, in fine, le parole: «Ai fini del presente articolo, non sono inclusi nella nozione di "pubblicità": a) gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati; b) gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente».

15.1 (Nuovo testo 2)/42

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 7, al comma 9-bis dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ivi modificato, aggiungere, in fine, le parole: «La proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il 20 per cento».

15.1 (Nuovo testo 2)/43

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nell'ambito di tale affollamento complessivo giornaliero del 20 per cento, le pubblicità per televendite e telepromozioni non possono eccedere il 5 per cento dell'orario giornaliero di programmazione».

15.1 (Nuovo testo 2)/44

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiungere il seguente:

"7-bis. In attuazione di quanto stabilito dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, la pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita"».

15.1 (Nuovo testo 2)/45

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiungere il seguente:

"7-bis. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti"».

15.1 (Nuovo testo 2)/46

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiungere il seguente:

"7-bis-2. Nei programmi composti di parti autonome o in programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli *spot* di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli. Quando programmi diversi da quelli di cui al precedente periodo sono interrotti dalla pubblicità o da *spot* di televendita, devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma"».

15.1 (Nuovo testo 2)/47

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2 del relatore), aggiungere, in fine, il seguente comma:

"7-bis. All'articolo 8, comma 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "il 18 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 20 per cento"».

15.1 (Nuovo testo 2)/Rub.1

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

All'emendamento 15.1, sostituire la rubrica con la seguente: «Divieto di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e limiti alla tutela della concorrenza. Disposizioni in materia pubblicitaria».

15.1 (Nuovo testo 2)/Rub.2

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

All'emendamento 15.1, alla rubrica premettere le seguenti parole: «Divieto di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e limiti alla tutela della concorrenza».

15.1 (Nuovo testo 2)/Rub.3

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 15.1, titolo, sopprimere le parole: «Disposizioni in materia pubblicitaria».

Art. 15.**15.1 (Nuovo testo 2)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria).* – 1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento delle risorse complessive del settore integrato delle comunicazioni.

3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da attività promozionali, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni e abbonamenti, da prestazione di servizi.

4. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni, i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del settore medesimo.

5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse.

6. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono prima dei ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge acquisire partecipazioni in

imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

7. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 2 della Direttiva Comunitaria 97/36 e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, al comma 9-bis dell'articolo 8 della medesima legge, così come modificato dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, dopo le parole: "se comprende forme di pubblicità" sono aggiunte le parole: "diverse dagli *spot* pubblicitari, alla fine del primo periodo, le parole: "le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma" sono sostituite dalle parole: "gli *spot* pubblicitari" e, in fine, al secondo periodo, la parola: "offerte è sostituita dalle parole: "pubblicità diverse dagli *spot* pubblicitari". Al comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 la parola: "messaggi" è sostituita dalla parola: "*spot*".».

15.2

PESSINA

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

«Art. 15. - (*Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria*). – 1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento delle risorse complessive del settore integrato delle comunicazioni.

3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da attività promozionali, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pub-

bliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni e abbonamenti, da prestazione di servizi.

4. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni, i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 5 per cento del settore medesimo.

5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse.

6. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono prima dei ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

7. Il comma 7 dell'articolo 8 e l'articolo 9-bis della legge 6 agosto 1990, n.223 così come modificati dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 sono sostituiti dai seguenti:

"7. La proporzione di tempo di trasmissione destinata agli *spot* di televendita, *spot* pubblicitari e ogni altra forme di pubblicità, ad eccezione delle finestre di televendita di cui al successivo comma, non deve superare il 20 per cento del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per *spot* pubblicitari non deve superare il 15 per cento del tempo di trasmissione quotidiano.

7-bis. La proporzione di *spot* pubblicitari e di *spot* di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il 20 per cento.

7-ter. Ai fini del presente articolo non sono inclusi nella nozione di pubblicità gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.

7-quater. Le finestre di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un canale non esclusivamente dedicato a quest'ultima devono avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti.

7-quinques. Il numero massimo di finestre di programmazione giornaliera di televendite è otto e la loro durata complessiva non può superare le tre ore al giorno. Esse devono essere nettamente individuate come finestre di televendita attraverso dispositivi ottici ed acustici.

7-sexies. I presenti commi si applicano solo ai concessionari televisivi privati in ambito nazionale.»

8. All'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "25 per cento"».

15.3

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Divieto di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e limiti a tutela della concorrenza*). – 1. Le posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e nei singoli segmenti di mercato che lo compongono sono vietate. Per assicurare il rispetto di tale norma, l'Autorità analizza detto sistema per verificarne il livello di concorrenza e si pronuncia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I limiti a tutela della concorrenza che l'Autorità utilizza nelle sue valutazioni del mercato radiotelevisivo sono i seguenti:

a) 20 per cento delle reti nazionali in tecnica analogica;

b) 40 per cento delle reti nazionali in tecnica digitale effettivamente disponibili agli utenti dei primi 10 capoluoghi italiani;

c) 30 per cento delle risorse del settore radiotelevisivo, aumentato di un fattore proporzionale al numero di ore di trasmissione.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, nessun soggetto può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica via etere terrestre. Tale limite può essere derogato fino al 31 dicembre 2004 se il soggetto che eccede il limite è in grado di garantire la copertura in tecnica digitale dei primi dieci capoluoghi italiani entro detto termine.

4. Le radiofrequenze che si rendono disponibili in applicazione del comma 1 sono riassegnate dall'Autorità con le procedure previste dalla normativa vigente anche per la sperimentazione di trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale, garantendo la pluralità di soggetti operatori e nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

5. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino i limiti a tutela della concorrenza di cui al comma 2 possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali con le quali non abbiano alcun rapporto di controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di titoli autorizzativi nel settore radiotelevisivo, nel rispetto dei limiti stabiliti ai commi 1 e 2 del presente articolo».

15.4

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e nei singoli segmenti di mercato che lo compongono sono vietate. Per assicurare il rispetto di tale norma, l'Autorità analizza detto sistema per verificarne il livello di concorrenza e si pronuncia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

«1-bis. I limiti a tutela della concorrenza che l'Autorità utilizza nelle sue valutazioni del mercato radiotelevisivo sono i seguenti:

- a) 20 per cento delle reti nazionali in tecnica analogica;
- b) 40 per cento delle reti nazionali in tecnica digitale effettivamente disponibili agli utenti dei primi 10 capoluoghi italiani;
- c) 30 per cento delle risorse del settore radiotelevisivo, aumentato di un fattore proporzionale al numero di ore di trasmissione.

1-ter. A decorrere dal 31 dicembre 2003, nessun soggetto può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica via etere terrestre. Tale limite può essere derogato fino al 31 dicembre 2004 se il soggetto che eccede il limite è in grado di garantire la copertura in tecnica digitale dei primi dieci capoluoghi italiani entro detto termine».

15.5

DEBENEDETTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Si definiscono "risorse del sistema integrato delle comunicazioni" i ricavi del settore televisivo e radiofonico, qualunque sia la tecnologia e il mezzo di trasmissione impiegato, analogico, digitale, via etere, cavo, satellite, derivanti da pubblicità, telepromozioni, televendita, ma escluso il provento del canone di cui al successivo articolo 19; i ricavi di quotidiani e periodici derivanti dalla pubblicità e dalla vendita al pubblico; i ricavi dell'editoria, esclusa quella scolastica e scientifica; i ricavi delle sale di proiezione cinematografica derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso e di spazi pubblicitari; i ricavi dalla vendita e locazione di film su qual-

siasi supporto; la pubblicità stradale; la pubblicità su annuari telefonici. Le sponsorizzazioni degli eventi sportivi ed altri eventi oggetto di trasmissione televisiva sono computati in via forfettaria, come percentuale dei ricavi pubblicitari generati dall'evento, compresi i diritti pagati dalle aziende televisive per la diffusione dell'evento stesso sul territorio nazionale; la percentuale è determinata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sono esclusi dal calcolo delle risorse i costi per le campagne pubblicitarie, le attività promozionali non collegate ad eventi sportivi, e ogni manifestazione fieristica o aziendale. Per ricavi si intende la voce di bilancio consolidato come definito dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6».

15.6

PETRUCCIOLI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge nessuna società può disporre di più di 2 reti analogiche. Questo limite è prorogato di 12 mesi a condizione che alla scadenza di cui sopra i programmi della rete eccedente le 2 siano trasmessi anche in digitale terrestre con una copertura dell'80 (70) per cento dell'utenza. A condizione altresì che la società che accede a questa agevolazione renda disponibile un multiplex digitale terrestre da assegnare a terzi».

15.7

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «televisive nazionali» con le seguenti: «radiotelevisive nazionali e locali».

15.8

DATO, MANZIONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, CAMBURSANO, BAIO DOSSI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «televisive nazionali» con le seguenti: «radiotelevisive nazionali e locali».

15.9

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini della presente legge, un'impresa detiene un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione dominante ossia di una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti ed in definitiva dai consumatori.

1-ter. Se un'impresa dispone di un significativo potere di mercato su un mercato specifico, può parimenti presumersi che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell'altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata».

15.10

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della presente legge, un'impresa detiene un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione dominante ossia di una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti ed in definitiva dai consumatori».

15.11

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. Se un'impresa dispone di un significativo potere di mercato su un mercato specifico, può parimenti presumersi che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell'altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata».

15.12

DEBENEDETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di promuovere la concorrenza nel sistema, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 287 del 1990, per tutti i soggetti che detengono risorse del settore integrato delle comunicazioni come definite al precedente comma 1, l'operatore dominante, definito come quello che, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate ai sensi dell'articolo 2, comma 17 e 18 della legge 31 luglio 1997, n. 249, detiene la maggiore quota di dette risorse, non potrà aumentare detta quota per via di acquisizione nè nel sistema integrato delle comunicazioni, nè in alcun singolo mercato che lo compone, neppure previa dismissione in altri settori. Tale divieto si applica per un periodo transitorio di 5 anni, e potrà essere esteso per ulteriori 3 anni dall'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni in relazione al grado di concorrenza che si sarà creato nel sistema a seguito dello sviluppo e diffusione della televisione digitale terrestre».

15.13

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 2, dopo le parole: «fornitore di contenuti», aggiungere le parole: «e uno stesso operatore di rete».

15.14

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2 dopo le parole: «della legge 31 luglio 1997, n. 249», aggiungere le seguenti: «ancorchè quotate in borsa».

15.15

DEBENEDETTI

Sopprimere il comma 3.

15.16

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di titoli autorizzativi nel settore radiotelevisivo, nel rispetto dei limiti stabiliti ai commi 1 e 2 del presente articolo.

15.17

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 3, sopprimere le parole: «via etere terrestre in tecnica analogica».

15.18

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «in tecnica analogica», aggiungere le seguenti: «e digitale».

15.19

FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere il comma 4.

15.20

BAIO DOSSI, MANZIONE, CAMBURSANO, DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Sopprimere il comma 4.

15.21

PETRUCCIOLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nessun soggetto può superare il 25 per cento nella raccolta delle risorse sul mercato integrato della pubblicità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g). Il limite si applica a tutte le forme di pubblicità, qualunque siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il destinatario, includendo la raccolta per conto terzi».

15.22

NOCCO, NESSA, GRECO

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge le tariffe pubblicitarie delle reti nazionali pubbliche e private dovranno adeguarsi alla media, ponderata rispetto alla popolazione, delle tariffe pubblicitarie costo-contatto delle reti degli altri Paesi europei, con una differenza massima del 20 per cento, con le seguenti modalità:

a) entro il primo anno dovranno essere non inferiori al 30 per cento della media suddetta;

b) entro il secondo anno dovranno essere non inferiori al 60 per cento della media suddetta;

c) entro il terzo anno dovranno essere corrispondenti alla media suddetta».

15.23

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza individuale per l'uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica digitale sono tenuti a riservare all'interno dei propri blocchi di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva a condizione eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

15.0.1

NOCCO, NESSA, GRECO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«15-bis.

(Limiti alla raccolta delle risorse nel sistema integrato delle comunicazioni)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire contratti pubblicitari che, nell'anno, prevedano cifre inferiori a 260 mila euro».

15.0.2

NOCCO, NESSA, GRECO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«15-bis.

(Limiti alla raccolta delle risorse nel sistema integrato delle comunicazioni)

1. A decorrere dall'inizio del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le reti televisive nazionali non potranno più trasmettere televendite o spot di televendite di qualsiasi durata».

15.0.3

NOCCO, NESSA, GRECO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«15-bis.

(Limiti alla raccolta delle risorse nel sistema integrato delle comunicazioni)

1. Entro il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge le tariffe pubblicitarie delle reti nazionali pubbliche e private dovranno adeguarsi alla media, ponderata rispetto alla popolazione, delle ta-

riffe pubblicitarie costo-contatto delle reti degli altri Paesi europei, con una differenza massima del 20 per cento con le seguenti modalità:

- a) entro il primo anno dovranno essere non inferiori al 30 per cento della media suddetta;
 - b) entro il secondo anno dovranno essere non inferiori al 60 per cento della media suddetta;
 - c) entro il terzo anno dovranno essere corrispondenti alla media suddetta».
-

Cap. 1

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo la parola: «Tutela», aggiungere le seguenti: «del pluralismo,».

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

MARTEDÌ 1° LUGLIO 2003

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(504) MONTICONE ed altri. – *Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radio-televisive e via Internet*, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento

(1887) GUBERT. – *Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni*

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(2178) FALOMI. – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con raccomandazioni).

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 26 giugno 2003.

Il relatore, senatore MONTICONE, fa presente di aver rielaborato la proposta di parere illustrata nella seduta del 10 giugno sulla scorta delle osservazioni emerse nel corso del dibattito e dei suggerimenti del presidente Bucciero.

Dà quindi lettura di una nuova proposta di parere del seguente tenore:

«La Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con raccomandazioni.

Raccomanda che fra i principi fondamentali e fra i principi a garanzia degli utenti (rispettivamente articoli 3 e 4 del disegno di legge n. 2175) sia contemplata anche la tutela della famiglia ogni qualvolta siano richiamati i diritti a tutela del minore e della persona.

Raccomanda altresì, con riferimento alla garanzia degli utenti, che sia vietata la diffusione di programmi e di opere filmiche o per la televisione che possano ledere in qualsiasi forma i diritti della persona o nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori e della famiglia, ovvero siano violenti o pornografici, oppure possano indurre all'emulazione nella commissione di reati o attività illecite o incitare all'odio o indurre ad atteggiamenti di intolleranza, basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità.

Con specifico riferimento alla tutela dei minori nella programmazione televisiva, raccomanda poi che nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette siano vietate la pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazione di opere di futura programmazione quali *promos* e *trailers* di produzioni, film, telefilm e programmi dei quali sia vietata la trasmissione nelle stesse ore: tale indicazione è contenuta molto chiaramente nell'articolo 4 del disegno di legge n. 1887. Lungo lo stesso orientamento, le trasmissioni pubblicitarie e di televendite non debbono promuovere linee telefoniche a contenuto erotico o siti telematici o multimediali erotici o che comunque possano incentivare attività di sostegno diretto o indiretto alla prostituzione o alla pedofilia. In questo contesto, sarebbe auspicabile pervenire alla classificazione dei programmi adatti alla visione dei minori e a quella familiare.

Si sottolinea poi l'esigenza che la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni «*proceda obbligatoriamente nel caso di segnalazioni effettuate dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori*». In tal modo si garantirebbe una maggiore efficacia alle segnalazioni del Comitato, avviando il procedimento indipendentemente dall'esito dello stesso.

La Commissione richiama altresì l'attenzione sulla necessità che le norme in materia di tutela dei minori, la cui violazione comporta la diretta applicazione delle sanzioni di cui alla legge n. 223 del 1990, comprendano anche quelle previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori (approvato il 29 novembre 2002): in tal modo si assicurerebbe un apparato sanzionatorio efficace alle norme del suddetto Codice.

La Commissione ritiene infine opportuno che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenti al Parlamento la relazione di cui al comma 6, dell'articolo 10 "*previo monitoraggio delle trasmissioni televisive*": in tal modo si prevederebbe l'obbligo del Garante di istituire il servizio di monitoraggio, così come suggerito dall'articolo 9 del disegno di legge n. 1887».

Il senatore MUGNAI osserva che il concetto di violenza è estremamente elastico ed ha un valore relativo specie con riferimento alla programmazione televisiva.

Il senatore SEMERARO esprime l'avviso che la violenza condannabile e da espungere nella diffusione dei programmi e di opere filmiche o per la televisione è quella di tipo deviante, cioè quella che induca all'emulazione e alla commissione di reati. Suggerisce quindi di specificare questo concetto nel testo in esame. Osserva inoltre che non si può vietare in assoluto la pubblicità televisiva di future proiezioni durante i programmi visionati dai minori, ma solo quella pubblicità espressa con scene pregiudizievoli.

La senatrice Vittoria FRANCO esprime il proprio rammarico per il fatto che la Commissione non ha avuto la possibilità di svolgere un ampio e articolato dibattito in questa materia particolarmente delicata ed in questa cruciale occasione: la propria parte politica avrebbe infatti voluto apportare un contributo maggiormente determinante in materia. Premesso quindi che esprimerà a nome del Gruppo DS- Ulivo un voto di astensione, desidera lasciare agli atti alcune osservazioni in merito alla proposta di parere in esame. Concorda senz'altro con l'intendimento di vietare l'interruzione pubblicitaria durante i programmi destinati ai minori. Esprime la preoccupazione poi che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non abbia gli strumenti adatti per poter svolgere le complesse attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive che andavano invece affidate ad un Osservatorio appositamente istituito. Con riferimento poi alle osservazioni circa il concetto di violenza nella diffusione dei programmi, richiama l'attenzione sul fatto che già la legge vieta la violenza gratuita. Esprime poi perplessità per l'eccessiva sottolineatura nei confronti della famiglia, sembrando che venga tutelata solo quella fondata sul matrimonio. A tale proposito ritiene che sarebbe stato più congruo un generico riferimento agli adulti che assistono i minori.

Il PRESIDENTE, riprendendo l'osservazione della senatrice Franco sulla tutela della famiglia, osserva che tale richiamo ha un fondamento costituzionale e che la famiglia è qui intesa come entità depositaria di valori da tutelare.

Il relatore MONTICONE ribadisce la necessità di vietare che durante le fasce protette siano pubblicizzati e presentati programmi non destinati ai minori. Concorda invece con l'altro suggerimento del senatore Semeraro di precisare il divieto di diffusione di quei programmi che siano violenti «al punto tale che» possano indurre all'emulazione nella commissione di reati.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, avverte che porrà ai voti il conferimento del mandato al Relatore a trasmettere sui disegni di legge in titolo un parere favorevole con raccomandazioni, come integrato nel corso dell'odierno dibattito.

La Commissione, con l'astensione del Gruppo DS-Ulivo, conferisce mandato al Relatore a trasmettere sui disegni di legge in titolo, un parere favorevole con raccomandazioni.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 1° LUGLIO 2003

55ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(A. S. 2284) MUGNAI. – Tutela, valorizzazione e promozione delle attività professionali artistiche delle arti applicate

(Parere alla 10ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione l'onorevole NUVÒLI che rileva come il disegno di legge in titolo intenda valorizzare e salvaguardare attività che si basano sull'artigianato artistico: attività che hanno la loro origine in varie forme di tradizione presenti sul territorio e rappresentano altresì un settore economico che può offrire, ove opportunamente sostenuto e stimolato, sbocchi occupazionali e opportunità produttive di grande interesse.

Il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede referente, dove è stata svolta la relazione nella seduta pomeridiana del 24 giugno scorso. Il testo riprende alcuni contenuti di principio già esposti in disegni di legge esaminati nel corso della passata legislatura, a proposito dei quali erano sorte alcune difficoltà a seguito dei pareri espressi dalle Commissioni che li avevano esaminati in sede consultiva. Alcuni di questi pareri, infatti, avevano evidenziato la mancanza di coordinamento tra l'intervento finanziario dello Stato e delle Regioni in favore dell'attuazione del provvedimento, e, di conseguenza, era emersa la necessità di chiarire le rispettive competenze tra lo Stato e gli enti territoriali. La versione del provvedimento contenuto nel disegno di legge 2284 intende ora regolamentare la materia alla luce delle competenze conferite allo Stato e alle Regioni dall'articolo 117 del novellato Ti-

to V della Costituzione, affrontando la materia sulla base di un nuovo approccio istituzionale, basato sul principio della sussidiarietà.

Il sistema prospettato nel disegno di legge in esame coinvolge – prosegue il relatore onorevole NUVÒLI – con diversi ruoli e responsabilità, l'Amministrazione centrale dello Stato, le Regioni – che comunque detengono la competenza generale in materia – nonché gli enti locali per alcuni aspetti attinenti a licenze, locazioni e determinate forme di agevolazioni, le Camere di Commercio ed infine le associazioni nazionali rappresentative delle categorie produttive interessate.

L'intervento dello Stato e degli altri enti territoriali nella materia dell'artigianato d'arte, descritto nell'articolo 1, ha come obiettivi generali: il riconoscimento del ruolo non solo economico delle attività artigianali d'arte, ma anche ai fini della conservazione della cultura e delle tradizioni; la promozione di attività di ricerca e di diffusione di conoscenze tecnico-professionali tra gli operatori del settore; il recupero e la valorizzazione di lavorazioni e tecniche tradizionali, risultato il cui perseguimento implica adeguata formazione e addestramento professionali; la tutela delle denominazioni di origine e di qualità, accompagnata dall'adeguata promozione commerciale e qualificazione stilistica dei prodotti; il sostegno delle imprese artigiane e delle piccole imprese d'arte come soggetti professionali.

L'articolo 2 contiene la definizione delle attività artistiche oggetto della normativa. Si tratta di quelle attività che esprimono le capacità creative, progettuali e tecniche proprie dei mestieri d'arte, che vengono svolte professionalmente per la produzione di beni destinati ad un uso pratico, ma con criteri estetici ispirati alle arti figurative cosiddette maggiori. Nel settore vengono fatte rientrare anche attività di restauro, conservazione e consolidamento di beni culturali e degli oggetti di interesse artistico e antiquario. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e con le organizzazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, dà una classificazione delle attività artistiche secondo criteri omogenei assunti in tutto il Paese, tenendo conto delle peculiarità regionali connesse agli elementi tipici delle tradizioni artistiche locali.

L'articolo 3 prevede che le imprese e gli operatori del settore, individuati sulla base dei criteri così definiti, siano iscritti in una specifica sezione istituita presso le Camere di Commercio. Lo stesso articolo prevede inoltre l'istituzione di un Osservatorio nazionale presso il Ministero delle attività produttive, che le Regioni hanno il compito di implementare; il Ministero delle attività produttive è chiamato a svolgere una funzione di coordinamento dei dati ricevuti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e con le organizzazioni di categoria rappresentative a livello nazionale.

Ai sensi dell'articolo 4 la Conferenza Stato-Regioni, con il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria, ha il compito di definire una serie di criteri direttivi volti a:

attuare un riconoscimento delle denominazioni d'origine e di qualità dei manufatti;

definire le caratteristiche identificative dei manufatti e delle tecniche;

definire i criteri per la presentazione delle domande di iscrizione alla sezione appositamente istituita presso le Camere di Commercio;

stabilire i criteri direttivi per il riconoscimento dei consorzi di tutela.

L'articolo 5 ha come oggetto la formazione professionale e le esperienze di scuola-lavoro. Il disegno di legge riconosce prioritariamente il ruolo delle imprese che esercitano attività artistiche nel promuovere la qualità dell'offerta di lavoro. Il ruolo dei maestri artigiani qualificati viene riconosciuto come essenziale per favorire l'acquisizione di attitudini e ruoli professionali anche in funzione dell'incremento di un'occupazione di qualità. Si ricorda che la formazione professionale nel nuovo Titolo V è esclusa dall'elenco delle materie di competenza concorrente e non è compresa tra le materie di competenza esclusiva dello Stato. Rappresenta perciò un caso esplicito – anche se indirettamente – di competenza generale delle Regioni nel dettato costituzionale.

Nell'articolo 6 entrano in gioco anche i Comuni. Esso prevede infatti alcuni interventi grazie ai quali favorire l'insediamento di imprese e operatori professionali di produzione artistica nei centri storici. A tal fine vengono proposte modifiche alle norme relative alla locazione degli immobili destinati allo svolgimento di attività di artigianato artistico.

Con gli articoli 7 e 8 vengono previsti l'istituzione e il finanziamento presso il Ministero delle Attività produttive di un Fondo nazionale per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle attività artistiche. Tale fondo è destinato a finanziare progetti statali o progetti regionali aventi rilevanza ed interesse nazionali.

L'onorevole NUVÒLI sottolinea che il disegno di legge, nel suo complesso, appare perseguire finalità del tutto condivisibili e merita per questo un convinto apprezzamento. Nello stesso tempo, l'articolato dimostra consapevolezza delle difficoltà di intervenire a livello statale su settori che, per molti versi, anche se non per tutti, sono passati alla competenza legislativa regionale.

Tuttavia l'impianto normativo proposto ha ben individuato il titolo di intervento nell'articolo 7 che istituisce il Fondo nazionale, destinato a finanziare le attività artistiche che si intendono tutelare con risorse statali. Ad altri organi parlamentari spetta la valutazione sugli aspetti finanziari ma, per quanto di competenza di questa Commissione, se le risorse verranno reperite all'interno del bilancio statale, vi è il radicato convincimento che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sia espressione di un principio che consente allo Stato la disciplina delle modalità di intervento quando fa uso di risorse che esso stanZIA a proprio carico.

Alcuni aspetti più critici attengono, semmai, alla formazione professionale – in riferimento agli articoli 1, comma 2, lettera e) e 5 – dove il radicamento della competenza regionale è di particolare evidenza, secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

L'onorevole NUVÒLI conclude proponendo che la Commissione formuli un parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni. Valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

riformulare le previsioni in materia di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 2 lettera *e*) e di cui all'articolo 5, in modo da riferire le relative attività alla competenza regionale, ex articolo 117, terzo e quarto comma, eventualmente fissando livelli essenziali come parametri per le relative attività;

riferire la competenza assegnata alla Conferenza Stato-Regioni dagli articoli 4 e 5, comma 3, alla definizione di "linee-guida" piuttosto che a "criteri direttivi", al fine di meglio chiarire la loro funzione di atti non dispositivi nei confronti delle competenze delle autonomie territoriali costituzionalmente garantite;

riferire le attività di competenza statale – come il registro di cui all'articolo 3, comma 1 – alla distribuzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, correlando così a tale previsione finanziaria le funzioni previste, in quanto strumentali all'individuazione e gestione dei beneficiari;

utilizzare lo strumento offerto dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, come nell'ipotesi dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, in modo da assicurare un ruolo adeguato alle Regioni nel rappresentare le proprie peculiarità;

assicurare, mediante specifica disposizione contenente una clausola di salvaguardia, la compatibilità tra il dettato normativo qui in esame e gli Statuti speciali delle Autonomie differenziate».

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti lo schema di parere testé illustrato, che risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

MARTEDÌ 1° LUGLIO 2003

VIII COMITATO

Per i rapporti con gli Enti locali

Riunione n. 2

*Presidenza del Coordinatore deputato
Nicolò CRISTALDI*

La riunione inizia alle ore 13,10.

Il Coordinatore deputato CRISTALDI illustra i principali temi su cui dovrà impegnarsi il Comitato. Nel dibattito che segue interviene il deputato LEONI, condividendo le linee programmatiche esposte dal Coordinatore.

La riunione termina alle ore 13,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MARTEDÌ 1° LUGLIO 2003

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 20,20.

COMMISSIONE PLENARIA

Esame di una proposta di relazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, per l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

(Seguito della discussione e rinvio)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, comunica che l'onorevole Bolognesi, che come preannunciato non è potuta essere presente alla seduta odierna, ha fatto pervenire alcune considerazioni in relazione alla proposta in discussione.

In particolare, per quanto riguarda il capitolo 6 della proposta di relazione, concernente le osservazioni e proposte della Commissione, l'onorevole Bolognesi ritiene che sia opportuno un ulteriore approfondimento di temi quali il rapporto fra l'istituendo Garante nazionale e i soggetti istituzionali locali ed i servizi, la collocazione «fisica» del Garante e gli strumenti della sua autonomia.

Per quanto riguarda i poteri attribuiti allo stesso Garante, l'onorevole Bolognesi osserva che per la loro ampiezza gli stessi rischiano di tradursi in mere enunciazioni di principio; inoltre, appare a suo avviso necessario, da un lato, effettuare una verifica approfondita delle esperienze europee in cui tale figura è già presente e, dall'altro, tenere conto della peculiarità italiana e della centralità del Parlamento nel nostro ordinamento, per evitare che il Garante si «sostituisca» alla Commissione bicamerale per l'infanzia.

Infine, l'onorevole Bolognesi suggerisce di integrare la proposta con riferimento a temi come i minori non accompagnati, lo sfruttamento dei minori, i diritti europei dell'infanzia.

Con riferimento a tali osservazioni, rileva che il testo in esame ha raccolto i suggerimenti emersi nelle audizioni svolte dalla Commissione, nel senso di prevedere un minor numero di compiti attribuiti al Garante nazionale a favore di una loro maggiore pregnanza, anche alla luce delle varie proposte di legge presentate nella precedente legislatura in relazione a temi quali la difesa del minore nel processo.

Ritiene che possano essere fugati i timori relativi alla sovrapposizione di competenze tra il Garante nazionale e la Commissione bicamerale per l'infanzia, le cui funzioni hanno come obiettivo soprattutto la tutela della figura del minore nel quadro dell'attività legislativa e parlamentare, mentre il Garante nazionale dovrebbe svolgere la sua opera principalmente in chiave territoriale.

Osserva che nella proposta in esame risultano ben definiti i rapporti fra Garante nazionale e garanti regionali, i quali intervengono nel sociale a favore dell'infanzia quali organi delle varie giunte regionali, mentre la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia rappresenta la sede di confronto, di interlocuzione e di coordinamento tra il Garante nazionale ed i garanti regionali.

In sintesi, la figura del Garante delineata dalla proposta in esame coincide con quella di custode dei diritti inalienabili del fanciullo e di garanzia dei suoi interessi.

Ritiene infine che il convegno in programma per il 9 luglio rappresenterà un'occasione di confronto con le esperienze europee in questo campo anche per i profili ora ricordati.

La senatrice Albertina SOLIANI (*Mar-DL-U*) ritiene che la proposta di relazione rappresenti una buona base di lavoro ed il punto di arrivo di una approfondita elaborazione.

Appare anzitutto consolidato il quadro di riferimento internazionale della figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sua natura monocratica e la sua indipendenza dall'esecutivo e dal Parlamento, anche in considerazione delle procedure di nomina, su cui concorda. Tali caratteristiche risultano inoltre funzionali ad una adeguata collocazione del Garante nel quadro delle realtà regionali, alla luce della funzione di collegamento attribuita alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia.

Per quanto riguarda i compiti attribuiti al Garante, per il quale sarà necessario prevedere una adeguata dotazione di mezzi e di personale, ritiene che gli stessi trovino la più opportuna esplicazione nella capacità del Garante di attivare le istanze statali già preposte agli interventi necessari per far fronte ai problemi che dovessero nascere in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

Per quanto riguarda la possibile interferenza della figura del Garante con la funzione della Commissione bicamerale per l'infanzia, reputa che l'esigenza di collaborazione tra le due istituzioni, chiaramente delineata nella proposta, ponga al ripario da ogni rischio al riguardo.

Ritiene infine che il convegno che si svolgerà il 9 luglio possa rappresentare l'occasione per approfondire le tematiche in discussione in vista della definizione di una proposta di legge che tenga conto delle iniziative già presentate in Parlamento e che contribuisca a conseguire al meglio l'obiettivo fissato.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, osserva che, rispetto alla bozza iniziale, la collocazione a livello provinciale degli uffici periferici del Garante appare più adeguata anche alla luce dell'esigenza di disporre di personale con formazione idonea e di contenere i costi.

Il senatore Flavio TREDESE (*FI*) esprime riserve sulla figura di un Garante con compiti tanto ampi da rappresentare una sorta di «tuttologo» in questo campo; a suo avviso, tale istituzione dovrebbe occuparsi dei grandi temi nazionali che interessano l'infanzia e l'adolescenza e, ferma restando la sua autonomia, tener conto dell'indispensabile indirizzo fornito dalla Commissione bicamerale per l'infanzia.

Sottolinea inoltre la necessità di considerare in modo adeguato le specificità locali nell'esercizio dell'azione del Garante: a tale scopo, l'articolazione provinciale degli uffici territoriali di tale istituzione appare la più idonea, ferma restando l'esigenza di operare un collegamento tra l'attività statale e periferica nei settori in questione, per evitare sprechi di energie e di risorse, nonché di definire uno schema di riferimento per l'attività del Garante onde assicurare incisività alla sua azione e rispetto degli indirizzi forniti dalla Commissione la quale, se del caso, deve avere la facoltà di sensibilizzare il Garante stesso su alcuni temi specifici.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel ribadire che la Commissione bicamerale per l'infanzia esercita le sue funzioni sul piano legislativo e di indirizzo parlamentare, ritiene di poter fugare le preoccupazioni del senatore Tredese circa un'eventuale scarsità di coordinamento tra le funzioni del Garante e quelle della Commissione stessa; d'altra parte l'esperienza europea dimostra che l'azione del Garante si è rivelata tanto più efficace quanto maggiore è il suo grado di indipendenza. Ritiene comunque che l'autonomia e l'indipendenza di tale organo, in particolare rispetto al Governo, siano essenziali; al riguardo, ricorda che tra i poteri attribuiti al Garante nella proposta in discussione è previsto quello di intervenire nei procedimenti e di impugnare gli atti amministrativi laddove sussistano fattori di rischio o di danno per i minori.

Il deputato Francesca MARTINI (*LNP*) osserva che la proposta in discussione contiene acquisizioni importanti in vista del convegno del prossimo 9 luglio.

Quanto alle funzioni attribuite al Garante, ritiene che vi sia una certa eterogeneità, spaziando le stesse dalla possibilità di esercitare l'iniziativa legislativa relativamente alla tutela dei diritti dei minori alla promozione ed al coordinamento della funzione di mediazione familiare. Ritiene che

compito del Garante dovrebbe essere soprattutto quello di tenere sotto costante osservazione il quadro normativo di base in materia di tutela dei minori e, forte della sua caratteristica *super partes*, di rappresentare un punto di riferimento per la Commissione bicamerale e per le realtà locali.

Nel concordare sull'istituzione a livello provinciale degli uffici territoriali del Garante, esprime il timore che nell'immaginario collettivo il Garante stesso sia investito di poteri di cui in realtà non dispone e sia visto come la soluzione di problemi che in realtà richiedono un coinvolgimento di tutte le forze in grado di dare un contributo.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, sottolinea l'opportunità che la proposta di relazione in discussione sia la più condivisa possibile in vista del convegno del 9 luglio, salvi gli approfondimenti che si riterranno necessari in vista della presentazione di una proposta di legge che auspica sia unitaria, della Commissione, presentazione che potrebbe avvenire in occasione della prossima Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza prevista per il 20 novembre 2003.

Il deputato Piera CAPITELLI (*DS-U*) sottolinea anzitutto positivamente le caratteristiche di indipendenza della figura del Garante, mentre ritiene che la scelta circa la sua natura monocratica o collegiale dipenda dalle funzioni che alla stessa si vogliono attribuire.

Rileva tuttavia che a suo avviso esistono difficoltà difficilmente superabili. Anzitutto il «federalismo imperfetto» conseguente alla riforma del titolo V della Costituzione pone problemi di coordinamento fra l'attività statale e quella regionale in questa materia, attesa l'impossibilità di imporre per legge alle regioni di istituire propri garanti. La seconda difficoltà deriva dalla distinzione tra politiche sociali e politiche dei diritti e dalle possibili interferenze tra vari organismi che si occupano degli stessi temi.

In sostanza, pur condividendo il percorso fin qui effettuato, ritiene che l'obiettivo della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza non possa ritenersi conseguito con l'istituzione del Garante nazionale, rendendosi necessario attuare altri aspetti di tale tutela, in particolare per quanto riguarda la posizione del minore nel processo: ricorda a tale proposito l'iniziativa legislativa presentata dal suo gruppo che prevede appunto l'istituzione di un curatore del minore nel processo.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel condividere l'esigenza da ultimo evidenziata dal deputato Capitelli, osserva che sarebbe opportuno avviare una riflessione sui compiti del dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia. Ricorda inoltre che nella proposta in discussione si prevede che il Garante possa ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo ed al Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni unite per segnalare violazioni dei diritti dei minori.

Il deputato Anna Maria LEONE (*UDC*), nel concordare con l'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ritiene che si dovrebbe

trattare di un organismo snello con funzioni limitate ed incisive, per evitare sovrapposizioni con l'attività di organi già esistenti, con il compito principale di stimolare, in piena autonomia, la crescita a tutti i livelli della cultura dell'infanzia; ritiene inoltre che tale istituto debba essere dotato di risorse congrue, in mancanza delle quali questa iniziativa risulterebbe un'altra occasione perduta per rispondere concretamente alle esigenze che vengono dal mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

Sottolinea infine l'opportunità di chiarire le sfere di competenza dei garanti regionali, ove esistenti, degli uffici provinciali del Garante nazionale e del Garante stesso.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, chiarisce che i garanti regionali sono organi delle rispettive giunte incaricati di attuare le politiche regionali in materia di infanzia e di adolescenza, mentre il Garante nazionale rappresenta un tutore dei diritti del minore alla luce di quanto previsto dalle Convenzioni di New York e di Strasburgo; dal canto loro, gli uffici territoriali del Garante rappresentano i suoi terminali nella realtà locale, ferma restando la necessità di assicurare un accesso diretto dei cittadini al Garante.

Il deputato Francesca MARTINI (LNP) sottolinea l'opportunità di coordinare l'iter delle iniziative parlamentari già presentate in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e quello della proposta di legge sull'istituzione del Garante che dovrebbe scaturire dal lavoro della Commissione bicamerale.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ritiene che, ferma restando la possibilità di ulteriore confronto con le iniziative legislative pendenti all'esame del Parlamento in materia, nel corso del lavoro ad ampio raggio che la Commissione sta svolgendo in relazione al tema in esame si sia evidenziato un consenso unanime sulle linee fondamentali della proposta di istituzione del Garante, il che dovrebbe auspicabilmente tradursi in un'iniziativa legislativa unitaria che, proprio perchè tale, avrebbe un evidente significato politico ed un'incisività del tutto particolare.

Preannuncia al riguardo la sua intenzione di inviare una lettera al ministro per i rapporti con il Parlamento in cui si dia conto del lavoro svolto e del consenso registrato, allo scopo di assicurare un idoneo coordinamento tra l'attività della Commissione e quella dell'esecutivo in materia.

Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 21,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 21,30 alle ore 21,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 9,30

Comunicazioni del Presidente.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 8,30

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Michele Florino, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli.
-

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. - Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (406).
 - PASTORE ed altri. - Nuove norme in materia di usi civici (621).
 - MANFREDI ed altri. - Usi civici (653).
 - DI SIENA ed altri.- Disposizioni in materia di riordino di usi civici (1131).
 - VICINI e GIOVANELLI. - Usi civici (1183).
 - BONATESTA. - Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (1241) (*Rinviati dall'Assemblea alle Commissioni 2^a e 13^a riunite nella seduta antimeridiana del 15 maggio 2003*)
-

COMMISSIONI 5^a e 10^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(10^a - Industria)

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica: audizione di rappresentanti di Autostrade S.p.A.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in merito allo stato di elaborazione e di approvazione dei nuovi statuti regionali.

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense (2354) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Esame dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto di accesso), 2002/20/CE (Direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (Direttiva quadro) e 2002/22/CE (Direttiva servizio universale) recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 240).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
 - CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'ini-*

ziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003).

- EUFEMI ed altri. - Modificazioni al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. - Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. - Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - EUFEMI ed altri. - Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TONINI ed altri. - Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN ed altri. - Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - NANIA ed altri. - Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMICO. - Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TURRONI ed altri. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BASSANINI ed altri. - Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DEL PENNINO e COMPAGNA. - Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo

- 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
 - CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
 - GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
 - MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
 - RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
 - STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- e della petizione n. 301 ad essi attinente.

X. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (1606-14-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Eufemi e altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

XI. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*)
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 15 e 21

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).

- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotona (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CALVI. – Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato (1880).
- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense (2354) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).

- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (78).
- MONTI. – Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile (528).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2003 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 233).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002 (2297) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002 (2019).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001 (2098) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000 (2296) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000 (2293) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999 (2099) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001 (2298) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei militari a lunga ferma nelle Forze armate: audizione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, tenente generale Gianfranco Ottogalli.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331» (n. 242).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 9, 14 e 20,45

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente in merito alla presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2006.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).

- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).

III. Esame degli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).

IV. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (2254).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. (2343).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 (n. 245).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali (1955).
- GIRFATTI ed altri. – Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei (1167).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione della giornata celebrativa della ricorrenza storica del settecentesimo anniversario del trattato che sancì la «pace di Caltabellotta» (1192).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» (240).
- ASCIUTTI. – Modifica alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (2216).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FALCIER ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili (1682).
- Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili (2212) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carli ed altri; Battaglia ed altri*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).
- ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 8,30, 15 e 21

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (37).
- MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via *Internet* (504) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).
- CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (1390).
- DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva (1391).
- PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).
- PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1681).
- GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
- BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (2042).
- FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2088).
- DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo (2123).
- Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2170).

- FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178).
 - ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione (2179).
 - FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (2180).
 - e della petizione n. 175 ad essi attinente.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 8,45 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri*).
- EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).
- TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).
- DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883)
- PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relative ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 243).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale del Corpo forestale dello Stato (n. 236).

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per la salute Cursi, in qualità di Commissario straordinario di Governo per l'Anagrafe Bovina Nazionale, sul funzionamento dell'anagrafe bovina.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 16

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 241).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MUGNAI. – Tutela, valorizzazione e promozione delle attività professionali artistiche delle arti applicate (2284).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Commissario Straordinario dell'INPS, sui profili relativi all'impatto finanziario dello schema di testo unificato dei disegni di legge n. 229 e connessi, recante norme in materia di previdenza per i lavoratori già esposti all'amianto.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste (2303) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantini; Siniscalchi; Costa; Benedetti Valentini; Gazzara*).
- BOREA ed altri. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1335).
- MAGNALBÒ. – Modifiche all'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1361).
- BUCCIERO. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1895).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).

– DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).

– e della petizione n. 449 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).

– MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).

– Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).

– BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).

– CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).

– FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).

– Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).

– RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).

– GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).

– e delle petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).

- D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).
- TONINI ed altri – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660). (*Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 25 febbraio 2003*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

IV. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto*

proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).

- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia.

II. Interrogazione.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 8,30 e 14,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione di un componente della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- NOVI. – Interventi per la riqualificazione ambientale del comune di Pescaglia (2161).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori (470).
- PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori (813).

- BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori (1222) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori (1446).
- DETTORI ed altri. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori (1450).
- e della petizione n. 135 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 246).
 - Relazione per l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2003 (n. 247).
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 25 giugno, dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver in merito ai programmi del Governo per i diritti umani nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001 (2298) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A. (2343).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria:

- Audizione del vice ministro dell'economia e delle finanze, professore Mario Baldassarri.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria» (n. 244).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana**

Mercoledì 2 luglio 2003, ore 13,30

Audizione dell'ammiraglio Oswaldo Toschi.